



ALLEGATO B1

**SCHEMA DI CONTRATTO DI GARANZIA INERENTE GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, EOLICI
E DI ACCUMULO C.D. BESS IN MODALITÀ STAND ALONE**

Premesso che:

- il Soggetto/la società/ditta è titolare di..... (indicare titolo autorizzativo/abilitativo quale DGR/DDR n. del/PAS/Prot. Comunale) alla realizzazione e all'esercizio di(indicare tipologia di impianto, ad es. impianto fotovoltaico) ubicato in....., ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024;
- il D.Lgs. n. 190/2024 prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto;
- le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con D.M. MISE10 settembre 2010 prevedono l'impegno alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi e che la cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo per la realizzazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;
- con Deliberazione n. 253 del 22/02/2012 la Giunta regionale ha approvato la disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- con Deliberazione n. 615 del 08/05/2018, la Giunta regionale ha approvato la disciplina per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
- con Deliberazione n. del la Giunta regionale ha dettato una nuova disciplina delle garanzie per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone, approvando anche un nuovo schema di contratto di garanzia, che, per tali impianti, trova applicazione in luogo dello schema previgente;
- le garanzie di cui alla suddetta disciplina, che forma parte integrante del presente contratto, possono essere prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- la fideiussione/polizza a favore della Regione del Veneto/Comune di (in qualità di Ente garantito) garantisce tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino con analisi dei costi e dei tempi necessari, di seguito denominato "Piano di ripristino", facente parte della documentazione progettuale;
- l'importo della garanzia è pari ai costi, comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento, quantificati nel "Piano di ripristino" approvato in Conferenza di Servizi;
- la garanzia deve essere rinnovata e rivalutata ogni 5 anni, sulla base dell'indice ISTAT di riferimento, pena la decadenza del provvedimento autorizzativo/abilitativo e conseguente obbligo di dismissione dell'impianto.

Tutto ciò premesso

Art. 1 – Costituzione della garanzia

La sottoscritta Azienda di Credito (in seguito denominata Soggetto Garante) con sede legale in - Via - codice fiscale/partita IVA n. (filiale di) iscritta all'Albo delle Banche al n., autorizzata al rilascio di cauzioni con



9db9a21a



fideiussione a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente, nella persona del/i suo/i legale/i rappresentante/i (oppure) del/i procuratore/i... .., oppure

La sottoscritta Impresa di Assicurazione.....(in seguito denominata Soggetto Garante) con sede legale in - Via - codice fiscale/partita IVA n..... (agenzia di) autorizzata al rilascio di cauzioni con polizza assicurativa a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. del, nella persona del/i suo/i legale/i rappresentante/i (oppure) del/i procuratore/i... ..,

con la presente garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore della Ditta/società (in seguito Soggetto Obligato) codice fiscale.....partita IVA n....., con sede legale in Comune di Via e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge o di eventuali accordi di natura contrattuale intercorsi tra il contraente e i soggetti terzi, a favore della Regione del Veneto (oppure Comune di) (in seguito denominato Ente garantito) avente sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 - partita IVA n. 02392630279 (oppure inserire dati del Comune di competenza)) in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato nelle premesse, fino all'importo di €00 (inserire importo in cifre) (...../00 inserire importo in lettere).

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia, nei limiti del massimale garantito, è costituita a fronte delle somme che il Soggetto Obligato è tenuto a corrispondere all'Ente garantito a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale, in caso di inadempienza nella loro esecuzione, compresi la bonifica e il ripristino ambientale e la messa in sicurezza permanente, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa, secondo le modalità previste dal "Piano di ripristino" facente parte della documentazione progettuale.

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

(Opzione 1- *nel caso di prestazione di una garanzia di durata pari alla vita utile dell'impianto*)

La presente garanzia è costituita con un'unica fideiussione/polizza di durata pari alla vita utile dell'impianto, come definita al punto 5 dell'allegato A alla DGR n. a decorrere dalla data di emissione.

La garanzia sussiste senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del Soggetto Obligato.

(Opzione 2 - *nel caso di prestazione di più garanzie di durata almeno quinquennale*)

La presente garanzia ha efficacia per 5 (cinque) anni a partire dal..... (indicare data) sino al (indicare data).

Entro 180 giorni precedenti alla data di scadenza del contratto o di ogni quinquennio, se la garanzia ha durata pari alla vita utile dell'impianto, il Soggetto Obligato deve presentare all'Ente garantito il nuovo contratto di garanzia oppure un'appendice di proroga, integrativa della garanzia originaria.

Il nuovo contratto o l'appendice devono prevedere l'adeguamento dell'importo e l'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici del Soggetto Obligato alla prestazione di garanzia (denominazione/ragione sociale, sede, etc.).

Nell'ipotesi di garanzia di durata quinquennale, qualora il Soggetto Obligato non provveda al rinnovo secondo quanto previsto al precedente capoverso, decorso il periodo di validità di 5 anni, la garanzia rimarrà comunque valida ed escutibile per un ulteriore periodo di anni 3 (tre), in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile. Allo scadere di quest'ultimo termine la garanzia si estinguerà automaticamente, con contemporanea definitiva liberazione del Soggetto Garante, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa (nel caso di originale cartaceo) o non venga rilasciata una espressa dichiarazione liberatoria e di svincolo da parte dell'Ente garantito (in caso di contratto digitale). Costi e oneri per il periodo di prolungamento dell'efficacia sono posti a carico del Soggetto Obligato.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente capoverso, la presente garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di una espressa dichiarazione liberatoria dell'Ente garantito, ovvero della restituzione del presente atto in



9db9a21a



originale (nel caso di originale cartaceo) con comunicazione di svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'Ente garantito si avvale della garanzia prestata nel caso di inottemperanza alle prestazioni garantite secondo quanto riportato all'art. 2, da applicarsi anche ai casi di decadenza del titolo autorizzativo/abilitativo.

Art. 4 – Adeguamento ISTAT

Sia nel caso di garanzia prestata per una durata pari alla vita utile dell'impianto, sia nel caso di durata quinquennale, l'importo della garanzia è rivalutato ogni cinque anni, a cura del Soggetto Obbligato, sulla base del tasso d'inflazione programmata. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita, è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati - generale, senza tabacchi) pubblicato mensilmente.

Art. 5 – Svincolo anticipato

Il Soggetto Obbligato, una volta comunicate l'avvenuta dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, può richiedere all'Ente garantito la liberazione anticipata della garanzia, che può essere disposta previa verifica dell'avvenuto completamento della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, conformemente a quanto previsto nell'Allegato A della DGR n. 615 del 8 maggio 2018.

Art. 6 – Escussione della garanzia

In tutti i casi di cessazione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo/abilitativo previsto dalla legge, nel caso di inadempienza del Soggetto Obbligato nell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, l'Ente garantito notificherà al Soggetto Garante, con semplice richiesta scritta completa della relativa motivazione, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento dell'importo garantito con il presente contratto sarà eseguito dal Soggetto Garante entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c..

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Soggetto Obbligato, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Il Soggetto Garante non potrà opporre nessuna eccezione all'Ente garantito, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Soggetto Obbligato o da altri soggetti comunque interessati, ovvero anche nel caso in cui il Soggetto Obbligato sia dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Nel caso di ritardato pagamento dell'importo escusso, il Soggetto Garante si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere i relativi interessi moratori, in misura pari al tasso legale vigente, con decorrenza dal 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza del pagamento, senza necessità di costituzione in mora.

Al termine degli interventi di ripristino ed a seguito di rendicontazione dell'Ente garantito, saranno restituite al Soggetto Garante le eventuali somme eccedenti i costi sostenuti.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dal Soggetto Garante risultassero in tutto o in parte non dovute.

Art. 7 – Pagamento del premio e altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi dello stesso da parte del Soggetto Obbligato, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Soggetto Garante e il Soggetto Obbligato, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico di quest'ultimo.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Soggetto Obbligato sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Importi, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra l'Ente garantito, il Soggetto Obbligato e il Soggetto Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per posta elettronica certificata.

Art. 9 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente garanzia, tra l'Ente garantito e il Soggetto Garante, è



9db9a21a



competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente garantito.

(Luogo), (data)

Il Soggetto Obbligato
.....

Il Soggetto Garante
.....
(firma autenticata)

I contraenti dichiarano di avere preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: articolo 3 (efficacia e durata della garanzia); art. 6 (Escussione della garanzia); art. 7 (pagamento del premio e altri oneri); art. 9 (foro competente).

Il Soggetto Obbligato
.....

Il Soggetto Garante
.....
(firma autenticata)



9db9a21a

